

protocollo: vedi segnatura

Nuoro, vedi segnatura

ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241

TRA

L'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)

E

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO CIUSA" NUORO

**AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER L'ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO "JOB DAY SARDEGNA 2023"**

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii., laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorché siano soddisfatte – cumulativamente – le condizioni ivi contenute;

VISTA la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

VISTO l'articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., che disciplina gli istituti della programmazione negoziata e, in particolare lettera c) comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di collaborazione quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTO il comma 3 dell'art. 24, della L.R. n. 40/90, che prevede che accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministrazioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ATTESO che ASPAL nel corso del 2023 intende organizzare degli eventi territoriali denominati Job Day Sardegna 2023, così come previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 dell'11.08.2022, dal titolo: "*Linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione di un ciclo di eventi denominato "Sardegna LavORA – Storie, valori, confronti e prospettive"*";

ATTESO che i Job Day territoriali sono eventi incentrati sull'attività di incontro domanda e offerta di lavoro e sull'analisi di fabbisogni formativi e professionali specifici nei settori economici strategicamente rilevanti, in conformità alle specifiche vocazioni produttive espresse dai singoli ambiti territoriali raggiunti;

CONSIDERATO inoltre, che i Job Day territoriali rappresentano un'occasione per consolidare l'approccio di rete, in sinergia con tutti gli attori, istituzionali e privati, cui a vario titolo sono demandate le competenze e le responsabilità di generare sviluppo e valore sociale a livello locale;

ATTESO che l'organizzazione congiunta degli eventi programmati consente l'individuazione delle soluzioni più idonee per garantire l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e la gestione dei medesimi in condizioni di economicità;

CONSIDERATO che la città di Nuoro è una delle sedi territoriali interessate dall'evento, che sarà ospitato nella giornata del 28 febbraio 2023;

RITENUTO che l'ASPAL ritiene necessario individuare degli spazi per la logistica, in un'ottica di risparmio della spesa pubblica, al fine di metterli a disposizione dei partecipanti;

CONSIDERATO che l'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Ciusa" si è reso disponibile a concedere dei propri spazi per la realizzazione del predetto evento;

ATTESO che l'interesse di cui sopra può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO pertanto:

- dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta attività, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;
- che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra l'ASPAL e l'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Ciusa" di Nuoro;

RITENUTO, pertanto, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, di regolamentare i rapporti con l'Istituto di istruzione superiore "Francesco Ciusa" per l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposito Accordo di collaborazione che disciplini le attività da svolgere, la relativa tempistica e i compiti degli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 5 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'**Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito ASPAL)** con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926 nella persona del Direttore Generale *pro tempore*

E

l'**Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Ciusa"**, con sede legale in Nuoro, viale della Costituzione, n. 33, (C.F./P. IVA 80006570917), in persona della Prof.ssa Silvia Meloni, in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante *pro tempore* del medesimo Istituto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra ASPAL e l'Istituto di istruzione superiore "Francesco Ciusa" di Nuoro per la concessione di spazi per l'organizzazione dell'evento territoriale Job Day Sardegna che si terrà a Nuoro in data 28 febbraio 2023.

Art. 3 – Finalità comuni e impegni delle parti

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

L'Istituto di Istruzione Superiore "Francesco Ciusa" metterà a disposizione dell'ASPAL i seguenti spazi:

- auditorium "Umberto Floris" con disponibilità immediata;
- palestra dalle h. 14:00 del 22.02.2023 alle h. 14:00 del 06.03.2023;
- locali piano terra Padiglione Ciusa dalle h. 14:00 del 24.02.2023 alle h. 20:00 del 02.03.2023;
- locali piano primo Padiglione Ciusa con disponibilità immediata;
- aula piano terra edificio principale con ingresso in viale Costituzione: spazio assegnato alle Forze Armate nella giornata del 28.02.2023;
- locale ex vice presidenza piano terra - edificio principale con ingresso presso via Kandinskij: spazio assegnato ai giornalisti nella giornata del 28.02.2023.

L'allestimento nonché il disallestimento degli spazi saranno a cura dell'Operatore Economico incaricato dall'ASPAL per la realizzazione dei servizi di logistica, connettività di base e segreteria organizzativa.

Gli spazi vengono concessi dall'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ciusa in regola con le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla normativa antincendio e di sicurezza.

Art. 4 - Modalità di attuazione

Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo i ruoli e gli impegni specificati nel precedente art. 3, in linea con gli obiettivi previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini degli obblighi nascenti dal presente accordo.

Art. 5 – Rimborso spese

Le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo rendendo disponibili le proprie risorse, umane e strumentali, collaborando congiuntamente ai fini dello svolgimento delle attività programmate.

Al fine della realizzazione delle azioni e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, viene riconosciuto da ASPAL un rimborso spese di complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00) al lordo di ogni ulteriore onere a titolo di ristoro dei costi, da trasferire all'Istituto di istruzione superiore "Francesco Ciusa" per le spese sostenute per gli spazi messi a disposizione per l'evento.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dall'Istituto sopra citato, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.

Sono ammissibili spese esclusivamente connesse all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 6 – Responsabilità

Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a cose e persone, spese e costi derivanti da azioni che comportino responsabilità diretta di una delle Parti stesse verso terzi.

Art. 7 - Efficacia e durata dell'accordo

Il presente Accordo ha durata solo per l'evento del giorno 28/02/2023 ed ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma delle parti. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro un congruo termine dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 8 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un congruo preavviso e fornendone adeguata motivazione. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto al rispettivo indirizzo PEC.

Art. 9 - Foro competente

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo, che non sia possibile comporre in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

Art. 11- Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro</p> <p>La Direttrice Generale ASPAL Dott.ssa Maika Aversano (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. n. 82/ 2005 e ss.mm.ii.)</p>	<p>Istituto Istruzione Superiore "Francesco Ciusa"</p> <p>Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Meloni (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs. n. 82/ 2005 e ss.mm.ii.)</p>
--	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate